

Oggetto: Costituzione della società Metro Holding Torino srl, società deputata alla gestione delle partecipazioni della Città Metropolitana di Torino ed autorizzazione alla costituenda società all'acquisizione di nuove partecipazioni.

PDEL_CONS 73/2020

Il Vicesindaco metropolitano pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

- 1. Premesso che** la Città Metropolitana di Torino succede a titolo universale all'ente Provincia di Torino il 1° gennaio 2015 in forza della legge n.56/2014, secondo un disegno di generale riforma economico sociale dell'assetto istituzionale della Repubblica, poi non pienamente attuato a seguito della non conferma del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Nel vigente assetto, la Città Metropolitana costituisce un ente di area vasta, istituito per le aree territoriali connotate da maggiore complessità demografica, urbana ed economica, deputata, per quel che interessa in questa sede, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province ed a quelle inerenti la *“strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, ... omissis.....”* l'*“organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano,omissis....”*, la *“mobilità e viabilità,...omissis...”*, la *“promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)”* (comma 44 lett. c), d) e) della legge n.56/2014).
- 2.** Al processo di riforma si è accompagnato quello di un depauperamento repentino delle risorse finanziarie ed economiche di questi Enti, con il conseguente e necessitato impoverimento della struttura organizzativa e patrimoniale, per far fronte agli squilibri strutturali di bilancio indotti dalle leggi statali successive, che hanno inciso sia sul fronte dei trasferimenti, sia sul fronte delle entrate proprie dell'ente. Non è mancato un irrigidimento della disciplina in materia

di personale, con processi di mobilità indotti da specifici obiettivi di finanza pubblica e da un blocco delle assunzioni;

3. In questo quadro, la Città Metropolitana di Torino, succeduta alla Provincia di Torino, ha intrapreso un processo di ampia dismissione delle proprie partecipazioni in enti e società, soprattutto per far fronte agli squilibri strutturali del bilancio prodotti dall'inadeguato processo di riassetto finanziario di questo ente. Si consideri che nel 2014 la Provincia di Torino deteneva partecipazioni in molteplici società di servizi sul territorio metropolitano che rappresentano ancora oggi il tessuto infrastrutturale al servizio dell'economia: SMAT spa, società metropolitana acque Torino, 0,02%, SAGAT spa, società azionaria gestione aeroporto Torino spa, 5%, IREN spa, società di servizi pubblici ambientali, idrici, energetici, 0,36%, Autostrada Albenga Garesio Ceva spa, 10%, Torino Nuova Economia spa, dedita alla riconversione di aree industriali, 10,89%, poi cedute progressivamente nel corso degli esercizi successivi. La ragione della dismissione veniva fatta risalire alla non pertinenza della partecipazione alle finalità istituzionali dell'Ente, oggi vincolo di scopo ex artt. 4 e 5, c.1, del d.lgs. n.175/2016, ma invero fondate su indifferibili esigenze di riequilibrio dei bilanci.
4. La partecipazione "influyente", ex art.2359 cc ed art.2 del d.lgs. n.175/2016, della Città Metropolitana di Torino nella governance di società di capitali a partecipazione pubblica che erogano servizi pubblici sul proprio territorio nei campi dell'ambiente, dell'energia, delle telecomunicazioni, nelle grandi reti viarie e nella mobilità, oltre che dei processi di riconversione industriale, si traduce infatti nell'esercitare in modo efficiente ed efficace un ruolo di stimolo e di impulso alle strategie di organizzazione di quei servizi, di sviluppo economico del territorio, in quanto esse stesse rappresentano, ad un tempo, sviluppo economico e, soprattutto la infrastruttura su cui l'economia produttiva privata è in grado di radicarsi e crescere. In tal senso esaminando le scelte operate nella fase iniziale di costituzione della Città Metropolitana di Torino, non può che concludersi nel valutare che quel processo rispondeva a ragioni finanziarie e di equilibrio di bilancio, ma tradiva di fatto le finalità istituzionali che la legge n.56/2014 incardinava in capo agli Enti di area vasta;
5. **Considerato** che le misure di razionalizzazione intraprese dalla riforma del 2014 ad oggi, hanno consentito di ripristinare un sostanziale equilibrio di bilancio, incidendo significativamente sui costi fissi dell'Ente e sulla gestione attiva del debito, come risulta accertato dai bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi¹ e dalle prospettive rinvenibili dalle previsioni di bilancio. Del resto, preme sottolinearlo, la Città Metropolitana di Torino, se pur con significative variazioni al bilancio 2020/2022, sarebbe stata in grado di reggere nel 2020 agli effetti della crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid 19 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, operazione in parte non resasi necessaria a seguito dei trasferimenti straordinari garantiti dallo Stato con l'art.106 del d.l. n.34/2020;
6. **PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI.** Considerato che attualmente la Città Metropolitana di Torino partecipa alle seguenti società di capitali:
 - a) **5T srl**, società di servizi per la mobilità, partecipata nella misura del 5% del capitale sociale e in controllo pubblico congiunto ex art.2, c.1, lett. d), del d.lgs. n.175/2016, con gli altri soci pubblici in forza di patto parasociale di recente sottoscrizione.
 - b) **Autostrada Torino – Ivrea - Valle d'Aosta spa, in sigla Ativa spa**, partecipata nella misura del 17,65% del capitale sociale. La società è in controllo privato. Al riguardo va rammentato che la convenzione di concessione (tangenziali torinesi (Sa) e della A5, Torino-

¹ <http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo>

Ivrea-Quincineo, la bretella di collegamento A4/A5 Ivrea Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo) sottoscritta con l'ANAS spa il 7/11/2009, è scaduta il 31/08/2016. Il Ministero delle Infrastrutture, di seguito Mit, ha indetto una gara (GU 5° serie speciale – Contratti Pubblici n.112 del 23/09/2019) per la concessione delle tratte oggi in concessione alla società Ativa e della tratta autostradale Torino-Piacenza. La società Ativa spa non ha partecipato alla gara con decisione del c.d.a. nel novembre 2019 ed oggetto di azione di annullamento e risarcimento intrapreso dalla Città Metropolitana di Torino ed oggetto di contenzioso pendente dinanzi al Tribunale delle imprese di Torino. Contestualmente la società Astm spa, che controlla la società Ativa spa, ha avanzato un'articolata proposta di concambio della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana di Torino nella società Ativa spa nella new co che dovesse essere costituita in caso di aggiudicazione della gara citata in narrativa in favore di una sua diversa società controllata. La proposta è stata oggetto di delibera d'indirizzo da parte del Consiglio Metropolitan n. 12771 del 19 dicembre 2019 ed è in corso di definizione e le cui conclusioni saranno oggetto di autonoma e successiva determinazione da parte del medesimo Consiglio Metropolitan. La gara di concessione del Mit è in corso.

c) **Bioindustry Park Silvano Fumero spa**, partecipata nella misura del 22,83%, società a partecipazione pubblica prevalente, non in controllo analogo congiunto da parte di Città Metropolitana di Torino. La società è dedita alla gestione e sviluppo di un parco scientifico per la ricerca e sviluppo, anche industriale, nei campi della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica.

d) **Parco Scientifico tecnologico per l'ambiente - Environment Park spa**, partecipata nella misura del 11,72%, società a partecipazione pubblica prevalente, ma non in controllo congiunto da parte della Città Metropolitana di Torino. La Società è dedita all'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge, finanziamenti comunitari e nazionali, al fine di coniugare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica con le realtà produttive nazionali ed internazionali.

e) **Incubatore del Politecnico – scpa, in sigla I3P scpa**, partecipata nella misura del 16,67%, società a partecipazione pubblica prevalente, a controllo pubblico ma sulla quale la Città Metropolitana non esercita poteri di controllo, anche congiunto. La Società è dedita alla promozione dell'imprenditorialità nei settori innovativi ed ad elevato contenuto tecnologico.

f) **R.S.A. SRL – società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio**, partecipata nella misura del 20%, società a partecipazione pubblica totalitaria ed in controllo analogo congiunto. L'attività a cui è preposta la società è già chiara nella sua denominazione.

g) **Società per la gestione dell'incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell'Università degli studi di Torino s.c.a.r.l., 213T scarl**, partecipata nella misura del 25%, società a partecipazione pubblica prevalente. La Città Metropolitana non esercita un controllo, anche congiunto, sulla società. L'attività a cui è preposta la società è già chiara nella sua denominazione.

h) **Turismo Torino e Provincia scrl**, partecipata nella misura del 19,13%, società a partecipazione pubblica prevalente, a controllo pubblico ma rispetto alla quale la Città

Metropolitana non esercita un controllo, anche congiunto. La società è dedita alla promozione turistica del territorio.

7. Alla data odierna si è perfezionata la procedura di vendita della partecipazione nella Società Italiana per il traforo del Frejus, in sigla Sitaf spa, attraverso procedura di gara indetta unitamente alla società Fct spa, holding del Comune di Torino, a seguito del venir meno delle condizioni per l'esercizio di un controllo analogo, anche congiunto, sulla società. Al netto delle somme già accantonate nel bilancio di previsione 2019/2021 per il ristoro della società Anas spa a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.7392/2019, che ha dichiarato l'inefficacia della vendita, la Città Metropolitana di Torino ha incassato la somma di €.122.227.865,76.
8. **PARTECIPAZIONI IN ENTI PUBBLICI, CONSORZI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI** Alle suddette società di capitali, si aggiungono 46 partecipazioni in Enti, Consorzi strumentali, Fondazioni ed Associazioni, come da delibera di Consiglio Metropolitan n. 51 del 26.11.2020 avente ad oggetto la revisione periodica di tali partecipazioni;
9. Anche gli enti diversi dalle società di capitali meritano attenzione in termini di vigilanza e controllo in modo equivalente. Questo doveroso impegno assume un rilevante livello di complessità per quegli enti che sono preposti alla gestione di servizi o di beni patrimoniali economicamente rilevanti. Tra essi sono annoverabili il CSI Piemonte, la Fondazione 20 marzo 2006, l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, oggetto di analisi nella delibera di Consiglio Metropolitan n. 51 del 26.11.2020;
10. **ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO. Rammentato** che l'attuale assetto organizzativo della Direzione Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni contempla la presenza di un dirigente e 4 risorse umane, due istruttori direttivi di categoria D e due istruttori amministrativi di categoria C. L'incarico di ricoprire la direzione è oggi attribuito al Segretario Generale a seguito dell'aspettativa del precedente dirigente incaricato ex art.110 del dlgs. n.267/2000 dal Comune di Roma Capitale per un periodo che oltrepassa il suo previsto collocamento a riposo.
11. Il funzionigramma della Città Metropolitana (si veda il link pubblicato in Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Torino sul sito istituzionale²), attribuisce alla direzione in discorso di molteplici funzioni ulteriori rispetto alla gestione e vigilanza delle partecipazioni in società di capitali ed in enti non societari, contemplando la *“Pianificazione, programmazione e regolazione, nonché controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi pubblici locali di ambito metropolitano (trasporto, rifiuti, servizi idrici, teleriscaldamento, banda ultra larga, ecc...) anche, ove presenti, mediante la relazione con gli AA.TT.OO. In tale ambito può operare anche attraverso la costruzione di gruppi di lavoro che coinvolgano altre direzioni e dipartimenti e/o attivando specifiche azioni trasversali volte a fissare standard qualitativi omogenei – Promuovere l'innovazione dei servizi pubblici locali di scala metropolitana o sub metropolitana, perseguendo obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia sia con riguardo alle gestioni in house sia con riguardo alle gestioni affidate al mercato regolato ovvero in concessione – Definire gli obiettivi e le strategie di partecipazione agli eventuali soggetti partecipati, nonché delle strategie di tutela degli interessi e delle finalità della Città metropolitana – Definire gli strumenti di programmazione, rilevazione e miglioramento della qualità dei servizi erogati – Assicurare il diritto alla partecipazione da parte dell'utenza nei processi di misurazione dell'efficacia dei servizi e promuovere il costante aggiornamento delle carte dei servizi – Individuare le migliori modalità per assicurare i diritti dell'utenza, anche in relazione alla*

² http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/urp/dwd/regolamenti/ROUS_funzionigramma.pdf

misurazione della qualità dei servizi e della promozione di modalità innovative di erogazione con un ruolo attivo e propositivo per l'analisi e la valutazione di eventuali alternative di gestione", ...omissis..... 4. Pianificazione e gestione dei servizi integrati alle imprese – Partecipazione all'unità di progetto "pianificazione strategica" ai fini dell'individuazione e della localizzazione dei servizi integrati alle imprese (aree attrezzate; distretti, etc) – Gestione delle iniziative concertate con il territorio finalizzate alla diffusione della banda ultra larga – Partecipazione all'unità di progetto "Pianificazione territoriale Generale";

12. Questo ambito di competenze funzionali della Direzione, benché meritevole di una maggiore attenzione ed impegno al fine di perseguire concreti risultati migliorativi dei SPL in ambito metropolitano, è stato sostanzialmente trascurato per far fronte alle incombenze relative alle partecipazioni nelle società di capitali, anche in ragione degli obblighi risalenti al d.lgs. n.175/2016, ed alle partecipazioni negli enti diversi dalle società di capitali, soprattutto per l'immediata rilevanza ed impatto che la governance di tali enti produce sulla Città Metropolitana di Torino. Le ragioni di questa maggiore attenzione sono riconducibili alla sostanziale inadeguatezza quantitativa delle risorse umane assegnate rispetto agli adempimenti ed obblighi richiesti, tenendo anche conto della molteplicità di atti ed operazioni che sia le società di capitali, sia gli enti non societari compiono nel corso di ciascun esercizio;

13. Le prospettive di rafforzamento della Direzione de qua non appaiono concretamente prevedibili. Il lungo periodo di destrutturazione dell'organizzazione della Provincia in occasione della trasformazione in Città Metropolitana ha scontato, come si diceva innanzi, un depauperamento delle risorse umane disponibili e la sua inadeguatezza ad attendere con apprezzabili margini di efficacia, intesa come capacità di conseguire gli obiettivi prefissati, al presidio delle funzioni istituzionali. A questo si aggiunga che il processo di riorganizzazione delle funzioni delegate dalla Regione Piemonte, risalente alla legge regionale n.23/2005 ed alle successive DGR n.1-2405 del 16 novembre 2015 e n.61-2671 del 21 dicembre 2005, è stato caratterizzato da rilevanti criticità in termini di mantenimento della consistenza numerica e qualitativa del personale distaccato, pregiudicando il normale funzionamento degli uffici ed imponendo di sopperire con risorse proprie anche alle funzioni oggetto di delega. In sostanza nel bilanciamento dei molteplici interessi pubblici perseguiti, si impone di dare priorità a Direzioni quali quella dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici o del Dipartimento per lo sviluppo economico. Nell'attuale piano del fabbisogno del personale ed in quello redigendo, non è del resto contemplata l'assunzione di un dirigente preposto alla Direzione in discorso;

14. **Ritenuto** che l'analisi dell'attuale assetto organizzativo della Direzione Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni è essenziale affinché ci sia una corretta prospettazione della situazione organizzativa e possa essere valutata in termini di adeguatezza, efficacia ed efficienza delle misure ex art.19 del d.lgs. n.175/2016 ed artt.6 bis e 31 del d.lgs. n.165/2001³ per quanto

³Art.6-bis. Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale. 2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.;

appresso sarà oggetto di deliberazione consiliare. Si rammenta che le suddette disposizioni prescrivono l'obbligo di procedere a conseguire "economie di gestione e di personale dedicato al servizio" in modo corrispondente ai maggiori costi che l'internalizzazione di servizi originariamente gestiti internamente comporta. In particolare il comma 8 dell'art.19⁴ citato, alla lett. a) dispone che "*a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;*";

15. PROSPETTIVE STRATEGICHE DI INGRESSO IN NUOVE COMPAGINI

SOCIALI. La recente operazione di dismissione della partecipazione nella società Sitaf spa, consente oggi di intraprendere iniziative utili al perseguimento delle finalità istituzionali della Città Metropolitana in tema di "*strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, ...omissis.....*" l'"*organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano,omissis....*", la "*mobilità e viabilità,....omissis...*", la "*promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)*". Dalla disamina delle attuali partecipazioni emerge un rilevante impegno in società di capitali deputate alla ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico al servizio delle imprese. Sicuramente tali partecipazioni sono utili a creare le fondamenta per nuove realtà produttive od innovare quelle esistenti, quale corollario delle finalità istituzionali dello "*sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana*";

16. Il ruolo attribuito alla Città Metropolitana dalla legge n.56/2020 ed innanzi rammentato al punto 15, deve essere rafforzato nella sua capacità di incidere in modo maggiormente diffuso sul piano dello sviluppo economico del territorio e coniugato con gli ulteriori obiettivi strategici dell'ente quali la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, la tutela

⁴ Art.19, comma 8. "Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

dell'ambiente declinato sui diversi piani della corretta gestione del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti e, non da ultimo, nella riduzione dell'uso di combustibili fossili.

17. Sul piano ambientale, anche la Città Metropolitana è chiamata al perseguimento degli obiettivi euro unitari e nazionali di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili⁵. L'esercizio di azioni volte a favorire lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle energie rinnovabili, per il quale oggi, sotto alcuni profili, svolge un ruolo meramente autorizzatorio⁶, costituisce linea strategica utile a dare impulso allo sviluppo economico del territorio coniugandolo con le finalità di tutela dell'ambiente nazionali ed euro unitarie. L'esercizio di un ruolo d'influenza nella governance di attori industriali radicati sul territorio metropolitano e che hanno nella propria ragione sociale, l'esercizio di servizi pubblici locali, soprattutto nei servizi ambientali e nei servizi a rete, compresa l'illuminazione pubblica, oltre che nella produzione di energia da fonti rinnovabili, costituisce un cambio di passo nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali là dove sia possibile esercitare un ruolo di influenza sull'operatore economico. La scelta deve essere rivolta ad un operatore in grado di impegnarsi nella innovazione tecnologica nello sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica di immobili ed impianti, assicurando investimenti adeguati alla diffusione sul territorio metropolitano dell'uso delle stesse nei diversi campi economici. L'efficacia delle azioni strategiche di sviluppo economico e tutela ambientale impongono oggi un ruolo pro attivo della Città Metropolitana attraverso la partecipazione ad una società deputata alla ricerca e sviluppo nel processo di emancipazione dall'uso dei combustibili fossili, nella realizzazione di infrastrutture utili alla capillare diffusione di tali fonti di alimentazione energetica, nel conseguimento di standards ottimali di riduzione dei consumi energetici per tutto il patrimonio immobiliare ed infrastrutturale pubblico.
18. Il perseguimento dell'obiettivo primario di tutela dell'ambiente e crescita economica e sociale, può in sostanza trovare nel rafforzamento delle azioni di impiego delle energie rinnovabili un fattore strategico. Si consideri che circa *“i consumi finali lordi, il contributo delle FER⁷ al bilancio energetico regionale risulta inferiore al 10%, come si è visto precedentemente. Tuttavia, se si considera esclusivamente il settore elettrico (cioè l'ambito maggiormente dinamico delle FER in quanto è sull'elettricità che si concentrano i principali incentivi pubblici) le FER risultano incidere per il 26% (dati GSE aggiornati al 2010), in netto incremento rispetto al 2008, in cui tale contributo si assestava al 21%. Il principale contributo alla quota di fonti rinnovabili è offerta dall'idroelettrico, che soddisfa il 91,8% della produzione elettrica da FER, quota ereditata dal gran numero di invasi e impianti idroelettrici storicamente attivi sulle Alpi occidentali. Seguono le biomasse, con il 6,2%, il solare con l'1,7% e l'eolico, presente nel bilancio regionale solo dal 2009, con lo 0,4%.”*⁸.
19. Questa azione strategica può dunque essere perseguita dalla Città Metropolitana di Torino partecipando ed influenzando le scelte industriali di operatori economici strutturati presenti nel territorio metropolitano che oggi sono impegnati nei settori della produzione e distribuzione di

⁵ Direttiva 2009/28/CE, (recepita in Italia attraverso la legge 27 febbraio 2009, n°13), vale a dire il pacchetto 20/20/20;

⁶ Vedi art.12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed il quadro normativo di riferimento risalente al D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

⁷ Fonti da Energie Rinnovabili;

⁸ Fonte Fondazione IRES Piemonte “LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI” di Matteo Puttilli, Marco Bagliani elaborazione cartografica di Alberto Crescimanno;

energia da fonti rinnovabili al fine di rafforzarne la produzione e sviluppare la diffusione sul territorio metropolitano di infrastrutture di approvvigionamento elettrico per il trasporto.

20. Allo stesso modo, la cura dell'ambiente rappresenta una finalità istituzionale della Città Metropolitana da perseguire anche attraverso azioni volte ad incidere non solo sulla corretta gestione dei rifiuti nella fase autorizzativa e di controllo, ma soprattutto contribuendo all'organizzazione e realizzazione nell'ambito territoriale di competenza dei servizi necessari all'ottimale e completo riciclo. Anche questa azione strategica di tutela ambientale si coniuga con quella dello sviluppo economico, delineando opportunità di sviluppo di tecnologie di riciclo (ricerca e sviluppo), realizzazione di impianti di riciclo con immediate ricadute occupazionali, economiche ed ambientali. L'azione può trovare concretezza attraverso la partecipazione ad operatori industriali che abbiano le capacità organizzative e finanziarie di investire nel settore e sviluppare un tessuto impiantistico adeguato alla rete di servizi ambientali presenti sul territorio metropolitano e migliorare le performance ambientali nel riciclo coerentemente con gli obiettivi nazionali ed euro unitari.
21. La scelta strategica risulta di estrema attualità con le politiche nazionali ed euro unitarie nell'ambito delle quali anche le Città Metropolitane sono attrici a mente del coinvolgimento delle stesse nella elaborazione delle "Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile" intrapreso dal Ministero dell'Ambiente in attuazione dell'art.34 del d.lgs. n.152/2006, ed in esecuzione degli impegni sottoscritti nel settembre del 2015 dall'Italia in sede ONU ed Europea, per i quali si è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale⁹. Se si intende assicurare un efficace impatto sul tessuto economico e sociale del territorio metropolitano, l'azione strategica della Città Metropolitana di Torino non può limitarsi ad un mero ruolo programmatico, ma deve consentire di incidere sul piano degli investimenti sul territorio, nell'organizzazione dei servizi pubblici pertinenti (impianti di riciclo e miglioramento dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti, incremento dell'incidenza delle fonti energetiche rinnovabili sul fabbisogno energetico metropolitano, infrastrutture di alimentazione per il trasporto elettrico, ricerca e sviluppo e realizzazione di reti efficienti di illuminazione pubblica e miglioramento delle performance energetiche degli immobili).
22. L'attualità della scelta emerge anche da un'analisi del contesto delle politiche in campo ambientale: "il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027 (predisposto per un'UE a 27 Stati membri, a seguito del recesso del Regno Unito) prevede una serie di innovazioni che fanno propri i contenuti dell'Agenda 2030 e sono orientate al reperimento di nuove risorse nonché a accrescere la flessibilità gestionale e degli investimenti. Gli stanziamenti per investimenti nell'ambiente e nelle risorse naturali ammontano a quasi un terzo del totale divenendo il secondo pilastro dopo la coesione sociale, il lavoro e la cultura, per quantità di risorse impiegate. Due delle tre nuove entrate previste per la crescita delle risorse riguardano l'ambiente. La prima prevede un introito medio annuo calcolato tra 1,2 e 3 miliardi di Euro, a seconda del prezzo di mercato delle quote di emissioni, dato dal 20% delle entrate

⁹ Il 1° gennaio 2016 sono entrati in vigore a livello internazionale l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) adottati all'unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite. Gli Stati membri ONU si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. L'Agenda 2030 e gli SDGs sono il nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo, dopo la conclusione della fase degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs). La realizzazione dei nuovi Obiettivi di sviluppo è affidata all'impegno di tutti gli Stati. La loro attuazione a livello nazionale, che ha il suo cardine nell'adozione di "strategie nazionali di sviluppo sostenibile", come quella approvata dal nostro Paese nel dicembre 2017 (SNSvS), non è più circoscritta alla dimensione economica dello sviluppo ma è affiancata alla realizzazione degli altri due pilastri fondamentali: l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente.

provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni. La seconda prevede un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 Euro al chilogrammo), per un importo stimato di circa 7 miliardi annui. Sono due misure orientate a far pagare chi non innova in maniera green riducendo le emissioni di CO2 e altri gas clima-alteranti e eliminando o riciclando completamente la plastica¹⁰.

23. ...omississ....

24. ...omissis.....

25.omississ..

26. ..omississ....

27. **Vincolo di scopo ed Obiettivi strategici dell'acquisizione e coerenza di scopo.**

....omississ..... si ritiene che esso risulti coerente con le finalità istituzionali della Città Metropolitana di Torino sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi pubblici locali in materia ambientale e dell'ottimale gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in quanto può consentire lo sviluppo di una rete adeguata di impianti di riciclo e/o di ottimale gestione del ciclo rifiuti nell'ambito metropolitano. Tale azione di sviluppo consente infatti di perseguire l'obiettivo strategico ampiamente descritto in narrativa e di conseguire gli standards euro unitari in materia di rifiuti in ambito metropolitano.

28. Sull'altro fronte delle azioni di sviluppo economico sociale coniugato con gli obiettivi ambientali, la strategia di Città Metropolitana di Torino sul fronte dell'emancipazione dai combustibili fossili, costituisce l'altro elemento essenziale di coerenza con l'attività oggi svoltaomississ..... Nella nota di aggiornamento al d.e.f. 2020 si ribadisce l'essenziale obiettivo strategico del risparmio energetico sia pubblico sia privato, e la transizione ad un modello di produzione energetica indipendente dai combustibili fossili¹¹. Nello specifico si evidenzia che alla voce *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* si legge *“Il Governo punterà a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti, per far fronte ai nuovi più ambiziosi obiettivi dello European Green Deal di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Gli investimenti dovranno mirare alla decarbonizzazione del settore energetico, all'accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente delle persone e delle merci, al miglioramento della qualità dell'aria, oltre al potenziamento delle fonti rinnovabili, al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, alla promozione dell'economia circolare e a misure per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici”* (pag.103 n.a.d.e.f. 2020). Operazione di sviluppo che vedrà coinvolti gli enti territoriali e le imprese. In tale scenario la Città Metropolitana di Torino, quale ente preposto allo sviluppo economico del territorio ed alla tutela dell'ambiente, può coniugare le sue finalità istituzionali e

¹⁰ Fonte Fondazione IRES Piemonte, Relazione Annuale 2020 verso un presente sostenibile;

¹¹ “la Commissione europea ha proposto il Next Generation EU, un piano di ampio respiro che è stato approvato dal Consiglio Europeo nel mese di luglio. Lo strumento chiave per la ripresa definito nell'ambito di questa strategia, la Recovery and Resilience Facility (RRF), si basa su una dotazione di 672,5 miliardi di prestiti e sovvenzioni a favore degli Stati membri affinché escano più forti e resilienti dall'attuale crisi. Le relative linee guida sono state recentemente definite nell'Annual Sustainable Growth Strategy 2021 che pone le quattro dimensioni della sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità e della stabilità macroeconomica come principi guida alla base dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) che gli Stati membri dovranno definire per accedere alle risorse messe in campo dalla UE. La Commissione ha incoraggiato gli Stati Membri a presentare i Piani Nazionali nelle seguenti aree: promuovere l'energia pulita e le fonti rinnovabili; migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; sviluppare tecnologie pulite per la mobilità sostenibile; diffondere la banda larga a tutte le regioni e alle famiglie, comprese la fibra e il 5G; digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; rafforzare le capacità di data cloud a livello industriale e sviluppare processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili; adeguare i sistemi di istruzione al potenziamento delle competenze digitali” (pag. 100 del n.a.d.e.f. 2020).

gli obiettivi strategici propri con quelli nazionali, attraverso la partecipazione attiva in società e sollecitando il rafforzamento deciso del sistema infrastrutturale “verde” al servizio della mobilità elettrica e, soprattutto, sviluppare la connaturale vocazione del territorio, ampliando il sistema di generazione elettrica pulita dell’idroelettrico,omississ.....
.....

29. In sostanza la partecipazione alla società costituisce una modalità efficiente ed efficace di perseguire le finalità della Città Metropolitana in quanto consente su molteplici fronti di coniugare lo sviluppo economico e sociale del territorio con la tutela ambientale. La stretta coerenza è riconducibile alla possibilità che attraverso tale partecipazione la Città Metropolitana di Torino riesca a sviluppare ed incentivare una filiera di iniziative nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, incidendo sul tessuto economico del territorio, promuovendo il passaggio del trasporto pubblico e privato ai sistemi di alimentazione eco compatibile, sviluppando interventi di efficientamento energetico delle proprie infrastrutture. La capacità di influenzare le politiche industriali della società, sfruttando le caratteristiche territoriali della Città metropolitana di Torino, presuppongono la partecipazione alla governance della società che, mai come in tal caso, costituisce non solo un essenziale vincolo giuridico, art.4 comma 1 del d.lgs. n.175/2016, ma anche presupposto indispensabile per il perseguimento delle azioni strategiche rappresentate in narrativa.

30.omissis..... ;

31.omissis.....;

32. ...omissis.....

33.omissis.....;

34.omissis.....;

35.omissis.....;

36. ...omissis.....

37.omissis..... ;

38.omissis.....;

39. ..omissis.....

40.omissis.....

41.omissis....

42. ...omississ.....

43. ...omissis.....

44. ..omissis....

45. ..omissis..... . . . ;

46.omissis...

47. ...omissis....

48. ..omissis....

49. **LA SOCIETA' HOLDING COME MODELLO ORGANIZZATIVO ALTERNATIVO NELLA GOVERNANCE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI.** La disamina relativa alle attuali carenze organizzative della Città Metropolitana in termini di inadeguatezza quantitativa delle risorse umane assegnate alla Direzione Servizi alle Imprese, SPL e Partecipazioni, si aggiungono quelle inerenti le questioni di governo e vigilanza delle partecipazioni là dove, come nel caso della società Ativa spa, si manifestino criticità nelle relazioni tra soci e sulle decisioni del c.d.a., inducono a valutare concretamente l'opportunità di adottare un modello organizzativo diverso ed esterno all'Ente, con la costituzione di una società

dedicata alla gestione delle partecipazioni, come prevista all'art.4, comma 5, secondo capoverso, del d.lgs. n.175/2016;

50. È doveroso rammentare che la Provincia di Torino, a cui la Città Metropolitana di Torino è succeduta, nel 2010 si era dotata di una società holding denominata "Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. a socio unico", giusta delibera del Consiglio Provinciale n.26657/2010 del 15 luglio 2010, posta successivamente in liquidazione a seguito della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23453/2013 del 19 giugno 2013. Le ragioni sottese alla scelta di costituire quella società furono fondate invero non solo su di un progetto di controllo e direzione delle partecipazioni in società deputate alla realizzazione e gestione di infrastrutture¹², ma anche nella creazione di un organismo che *"di poter contribuire (valorizzando le competenze dell'Ente) mediante tale strumento operativo, a realizzare, direttamente o indirettamente, anche in partenariato con soggetti privati industriali e finanziari, la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture pubbliche non di competenza provinciale, partecipando alle gare che si stima potranno essere bandite dalla società concessionaria regionale (CAP) già a partire dalla fine del corrente anno"*¹³. Del resto la Provincia di Torino aveva conferito progressivamente nella società sia le partecipazioni di cui alla nota 24, sia i progetti di opere pubbliche. Dalla delibera di Consiglio Provinciale di messa in liquidazione si legge *"In data 15 aprile 2011 l'Assemblea straordinaria della Società in oggetto, con verbale a rogito del dott. Francesco Pene Vidari, notaio in Torino (rep. n. 65.621/5.885), aveva deliberato di aumentare, a pagamento, il capitale sociale in forma scindibile da euro 250.000 a euro 59.821.289,68 mediante conferimento da parte dell'unico socio dei disegni tecnici eseguiti dai propri uffici attinenti n. 377 opere stradali progettate e/o realizzate e/o appaltate negli ultimi dieci anni, ..omissis..."*. In sostanza con la società holding costituita nel 2010 si intendeva perseguire anche un obiettivo operativo di investimenti in infrastrutture anche finanziato dai dividendi delle società conferite. Nel 2013, dunque nel pieno della crisi economica iniziata nel 2008, i processi di spendig review della spesa pubblica finalizzati al rispetto dei vincoli euro unitari del patto di stabilità, avevano prodotto effetti anche sugli equilibri di bilancio della Provincia di Torino, sia in termini di vincoli di finanza pubblica, sia in termini di finanza derivata e, non da ultimo, di risorse finanziarie proprie particolarmente esposte alle oscillazioni del mercato con riferimento all'i.p.t.. Tutti questi fattori avevano convinto l'allora Amministrazione provinciale, nel bilanciamento tra l'interesse strategico e di sviluppo ad investire in infrastrutture attraverso una società veicolo, e l'interesse ad attendere con adeguatezza e senza contrazioni alle funzioni mantenute in capo all'ente e rivolte alla gestione corrente e di investimento, di ritenere prioritario di non contrarre la seconda riportando gli asset al tempo conferiti nella disponibilità diretta dell'Ente. A ciò si aggiunga la constatazione che il flussi di cassa attesi dalle partecipazioni conferite si erano contratti per effetto della crisi economica globale, pregiudicando gli equilibri della società holding, imponendo una ulteriore contrazione della capacità di spesa dell'ente in ragione dei vincoli di finanza pubblica che impongono l'iscrizione a bilancio delle perdite registrate¹⁴;

¹² Nella società venivano conferite le partecipazioni in Iren S.p.A. (già Iride S.p.A.), Smat S.p.A. Ativa S.p.A. Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.A. Sagat S.p.A. Sitaf S.p.A, in parte poi dismesse come descritto nel paragrafo 3 della presente premessa;

¹³ Estratto dalla delibera di Consiglio Provinciale n. n.26657/2010;

¹⁴ Oggi art. 21, d.lgs. n. 175/2016 ed art.1, co. 551, l. n. 147/2013 secondo cui *" 551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi*

51. In sostanza, diversamente dalla precedente esperienza, di holding operativa, la società holding di cui si prospetta la costituzione, ha natura strumentale e si pone come “una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice “sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa” e, quindi, come strumento di governance di società di servizi”¹⁵.
52. **Rammentato** che l’art.5, comma 1, del d.lgs. n.175/2016 prescrive che “*deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.*”.
53. **Considerato** che la scelta organizzativa della Società di gestione di partecipazioni si ispira ad i seguenti obiettivi:
- a) attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di procedere ad una acquisizione strategica ...;
 - b) per organizzare le partecipate della Città Metropolitana di Torino in modo efficiente, efficace ed economico, superando le carenze evidenziate in narrativa ed assicurare che la struttura interna sia dedicata in modo adeguato alle funzioni esposte al precedente punto **11** del preambolo, assicurando la convenienza economica della scelta e sostenibilità finanziaria della società;
 - c) garantire in capo agli organi di governo dell’ente, Consiglio Metropolitan e Sindaca Metropolitana o suoi delegati, anche a seguito della interposizione societaria di una holding nella direzione e vigilanza delle partecipazioni, l’esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, sia delle partecipazioni in essere, sia sulle scelte strategiche per l’acquisizione di nuove, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente e delle prerogative dei medesimi organi;
54. **Le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta.** In riferimento al profilo di cui alla lett. a) del paragrafo 53, l’analisi delle partecipazioni in società di capitali rappresentata al precedente paragrafo 6, delinea i campi d’impegno della Città Metropolitana di Torino in due prevalenti sfere d’azione ed un ambito di minore rilevanza:

della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato e’ reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) l’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento e’ operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente.”;

¹⁵ C. conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249.

- i) la prima è la partecipazione in società di gestione di reti di trasporto (5T srl, Ativa spa);
- ii) la seconda è la partecipazione in società dedite allo sviluppo tecnologico e scientifico, sul piano della ricerca e/o di incubatori di imprese e start up, al servizio del tessuto produttivo e, dunque dello sviluppo economico;
- iii) marginale ed estranea agli ambiti di azione precedente, è la componente in materia di turismo ed alla partecipazione in Turismo Torino srl, risalente a specifiche disposizioni della l.r. del Piemonte n.14/2016, che novella la disciplina in materia di Turismo, con l'art.12, secondo cui alle Aziende Turistiche Locali "possono partecipare" anche la Città Metropolitana oltre che le Province, e l'art.2, comma 2, secondo cui "*Le province, la Città metropolitana di Torino, ...omissis...., nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.*".

55. Ritenuto che la partecipazione in Turismo Torino sia del tutto estranea alle altre partecipazioni, strettamente legata ad una funzione specifica attribuita dalla Regione Piemonte con la legge regionale n.14/2016 alla Città Metropolitana. Pertanto la stessa non è oggetto di conferimento nella costituenda Holding;

56. La gestione delle partecipazioni di cui alla lett. ii), impongono di assicurare un'azione maggiormente pregnante nella governance, al fine di non creare sovrapposizioni o situazioni di concorrenza tra le società partecipate, con la definizione di un quadro strategico d'insieme. Tale coordinamento strategico, assume ancora maggiore rilevanza nella prospettiva d'ingresso La società, come descritto in narrativa, è impegnata in settori strategici strettamente legati alle finalità istituzionali dell'Ente e, soprattutto, dovrà costituire lo strumento per rilevanti azioni innovative in campo ambientale ed energetico, che possono costituire il naturale sbocco di quanto prodotto dalle società dedite alla ricerca scientifica e sviluppo tecnologico. La struttura amministrativa interna alla Città Metropolitana non risulta adeguata ad una mission come quella descritta, in quanto maggiormente deputata, per propria natura, allo svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo, e non di direzione.

57. Allo stesso modo si rende necessario un maggior impegno sul fronte delle partecipazioni in campo viabilistico, lett. i) del paragrafo 54, al fine di superare la prospettiva di conclusione della partecipazione nella società autostradale, per fine concessione e giungere, coerentemente con gli indirizzi già espressi dal Consiglio Metropolitan con le delibera n.12771/2019 del 19 dicembre 2019, all'ingresso nella compagine societaria che sarà concessionaria delle tratte autostradali e di grande viabilità, fermo restando le condizioni ex art.2, lett.a) del d.lgs. n.175/2016. L'impegno sul settore è stato ritenuto strategico investendo rilevanti arterie viabilistiche sul territorio metropolitano ed assicura la programmazione di ingenti e importanti investimenti atti al miglioramento dei collegamenti. Anche in tal caso la convergenza della mission tra società di gestione di autostrade e tangenziali e la società dedicata a servizi in campo di "Intelligent Transport Systems (ITS)", impone un disegno strategico unitario, che consenta di assicurare le opportune sinergie. A questo si deve altresì aggiungere che anche le partecipazioni in essere e quelle in programma, descritte alla lett. ii), oggi risultano sostanzialmente prive di momenti di interscambio con l'ambito in discorso, mentre la prospettiva che si delinea anche a livello europeo ed internazionale, è quello della creazione di sinergie nell'ottica della transizione a nuove forme di produzione energetica, di mobilità eco sostenibile, sviluppo della rete di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per la mobilità. Del resto nel Piano Nazionale

integrato Energia e Clima¹⁶, si rileva la necessità di “*promuovere l’elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come strumento per migliorare anche la qualità dell’aria e dell’ambiente;*”¹⁷

58. **Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria**, si è detto già dell’attuale quadro carenziale delle risorse umane assegnate alla Direzione Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni, e della difficoltà ad attendere a funzioni istituzionali di programmazione ed indirizzo sui temi degli standards di qualità dei servizi pubblici locali. La esternalizzazione della gestione delle società di capitali, consente di realizzare una struttura dedicata che coniughi il perseguimento delle finalità espresse in narrativa sul fronte dell’azione sinergica delle diverse società operative, ferme restando le competenze strategiche in capo agli organi di governo dell’ente come si dirà di seguito, liberando, se pur parzialmente risorse delle attività di vigilanza e controllo sulle singole gestioni.
59. Sul fronte della **convenienza economica** (si vedano gli allegati 3), il prospetto di raffronto tra i costi programmati per la società holding nel bussines plan ed i costi imputabili alla Direzione, prospettano un saldo sostanzialmente pari a 0. Tuttavia il dato deve essere corretto sul piano economico da due fattori: 1) dal costo sostenuto dalla società per l’affitto dei locali, comprensivo di spese di gestione; 2) dai benefici connessi al rafforzamento delle funzioni istituzionali attribuite dal funzionigramma alla Direzione in discorso ed oggi disattese per inadeguatezza di quelle assegnate; 3) dal minor costo delle risorse umane trasferite.
60. **Risorse Umane.** Circa la prescrizione contenuta all’art.19, comma 8, del d.lgs. n.175/2016, di cui si è già trattato al paragrafo 14, tenendo conto della dotazione della Direzione e delle scarse prospettive di rafforzamento, si vedano i paragrafi precedenti da 10 a 13, il dato da cui partire è il costo del personale assegnato alla Direzione come rappresentato al foglio dedicato nel bussines plan di cui all’allegato 3, foglio 2 alla presente deliberazione. La spesa consolidata di personale ammonta ad €.329.466,00. Si ritiene che il processo di esternalizzazione della funzione specifica di gestione delle partecipazioni, non esaurisca comunque il presidio interno all’ente, e soprattutto rimangono in capo alla Città Metropolitana la gestione delle partecipazioni in enti diversi dalle società di capitali oltre alle essenziali funzioni già in precedenza descritte. In sostanza, coerentemente con la prescrizione di legge, è ritenuto adeguato il trasferimento di 1 risorsa umana, appartenente alla qualifica più elevata assegnata alla Direzione, alla società alternativamente attraverso l’istituto della mobilità ex art.19 comma 8 citato ed art.31 del d.lgs..n.165/2001¹⁸, con gli effetti di cui all’art.6 bis del dlgs n.165/2001¹⁹, ovvero attraverso gli istituti di assegnazione temporanea del personale.

¹⁶ v. link https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf;

¹⁷ v. pag. 7 Pniec;

¹⁸Articolo 31. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività' (Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs n.80 del 1998). 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di altri soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del codice civile: "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".

61. Nelle more di tale trasferimento della risorsa umana, si procederà con l'assegnazione temporanea del dipendente alla società con ristoro dei relativi costi imputabili al trattamento retributivo ed oneri ed imposte a carico dell'ente. L'economia prevista a seguito della suddetta mobilità è riportato nel prospetto dedicato al raffronto dei costi attuali nell'allegato 3, foglio 4;
62. La convenienza della costituzione della società holding come modello di governance sul piano economico, pur rinviando allo specifico allegato 3, foglio 4, risulta positivo in termini di miglioramento degli oneri organizzativi di controllo e di non incremento dei costi correlati. Sicuramente sul piano finanziario la Città Metropolitana registra complessivamente un risparmio in termini di saldo finanziario. Cambiano i risultati se si considera la spesa complessiva in termini consolidati. Il maggior costo è ovviamente rapportato alla proiezione economica di sostenibilità (allegato 3, foglio 3, bussiness plan) della holding e dei relativi costi di gestione. A questo si aggiunga che il maggior costo deve essere rapportato anche al maggior onere connesso alla gestione di nuove partecipazioni, di cui si è fornita la prospettazione in narrativa.

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)): "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. 4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento".

¹⁹ Art. 6-bis. (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale (...). 2. ((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.)). 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

63. **La sostenibilità finanziaria** della società holding è strettamente correlata alle partecipazioni conferite, trattandosi, come si diceva innanzi, di una società di gestione di partecipazioni senza alcuna funzione di natura operativa. Le partecipazioni che saranno oggetto di conferimento sono quelle relative a tutte le società di capitale, ad esclusione di Turismo Torino srl, ascrivibili ai punti i) ed ii) del paragrafo 54:
- a) 5T srl;
 - b) Autostrada Torino – Ivrea - Valle d’Aosta spa, in sigla Ativa spa;
 - c) Bioindustry Park Silvano Fumero spa;
 - d) Parco Scientifico tecnologico per l’ambiente - Environment Park spa,
 - e) Incubatore del Politecnico – scpa, in sigla I3P scpa;
 - f) R.S.A. SRL – società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio;
 - g) Società per la gestione dell’incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Torino s.c.a.r.l., 2I3T scarl;
64. Alla società Holding sarà altresì trasferito un somma allocata alla missione 14, programma 01 del bilancio anno 2020 per avviare e perfezionare l’acquisto di partecipazioni rilevanti;
65. La società Holding avrà altresì mandato di gestire la partecipazione di Ativa spa e verificare le condizioni di conclusione di un accordo di concambio con una partecipazione nella New.co che dovesse essere costituita da parte della società Astm spa, socia di maggioranza in Ativa spa, e concorrente attraverso altra controllata nella gara indetta dal Mit. La società Holding subentrerà altresì nella posizione della Città Metropolitana di Torino nell’azione intrapresa avverso la società Ativa spa volta all’annullamento della delibera del C.d.A. ed al risarcimento del danno conseguente alla decisione di non partecipare alla medesima gara.
66. Gli asset oggetto di trasferimento, come esposto nel bussines plan, soprattutto in ragione del prospettato acquisto di partecipazioni rilevanti, consente di rendere sostenibile la gestione societaria con un assetto organizzativo estremamente semplificato. Si rinvia al riguardo all’allegato 3) foglio 2;
67. In particolare si prevede la presenza di un amministratore unico o un c.d.a. ed un sindaco o un collegio sindacale, come prescritto dal d.lgs. n.175/2016.
68. In fase di costituzione si esprime l’indirizzo a che la società Holding srl sia amministrata da un unico amministratore. Allo stesso modo si prescrive che sia presente un unico Sindaco.
69. Circa il punto c) del paragrafo 53, giova rammentare, anche al fine di assicurare comunque meccanismi di stretta direzione, controllo e vigilanza, tra la Città Metropolitana e la costituenda holding, che parte della giurisprudenza della Corte dei conti anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, aveva ritenuto che il modello della holding pura contrastasse con i principi sottesi al sistema dei controlli interni degli enti, che devono esse esercitati comunque “dalle strutture proprie degli Enti locali che ne sono responsabili” e, non da ultimo, che il modello di governance delle partecipazioni allungasse eccessivamente la catena di direzione dell’ente rispetto alle società operative²⁰. Altra parte della Giurisprudenza era orientata nel senso di ritenere apprezzabile il modello della holding come strumento di governance, come del resto confermato nel quadro risultante a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.175/2016. Il TUSP riconosce le società holding come forma di gestione delle partecipazioni, derogando al divieto di

²⁰ Si veda ad esempio C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 32/2016/VSGO, ove si desume, dall’analisi dei piani di razionalizzazione, che «è emersa la difficoltà degli enti a esercitare in modo pienamente consapevole e compiuto i poteri di indirizzo e controllo propri dell’azionista nei confronti delle società partecipate. Tale difficoltà appare particolarmente frequente quando il modello adottato comporta la interposizione di società holding».

costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).

70. Le considerazioni che precedono, con riferimento al primo degli obiettivi, la scelta del modello di governance societario attraverso una holding, deve assicurare il mantenimento in capo agli organi di governo della Città Metropolitana di Torino e delle direzioni preposte, il pieno esercizio dei poteri di scelta nell'organizzazione dei s.p.l., nella gestione delle connesse partecipazioni societarie, incidendo sulle scelte strategiche della holding sia nella gestione delle partecipazioni detenute sia nell'acquisto di nuove, e non da ultimo, nell'esercizio degli indirizzi da dettare ai rappresentati della holding negli organi amministrativi delle partecipate e nell'esercizio dei diritti di voto nelle relative assemblee ovvero nel definire i termini degli accordi propedeutici all'esercizio dei voti negli organi amministrativi ed assembleari nell'ambito di patti parasociali.
71. Ritenuto pertanto di esprimere un apprezzamento positivo per le clausole statutarie della Holding che prevedono in particolare:
- i) la designazione dei membri degli organi di amministrazione nelle società partecipate oggetto di conferimento alla holding avvenga, previo esperimento di procedure trasparenti e pubbliche, a cura dell'amministratore della società holding, su designazione della Sindaca, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, della conferenza dei capigruppo consiliari, secondo i regolamenti vigenti presso al Città Metropolitana di Torino;
 - ii) le decisioni strategiche della società holding, consistenti in particolare investimenti mobiliari ed immobiliari e nell'acquisizione di nuove partecipazioni o maggiori partecipazioni in società di cui si è già soci, sia oggetto di deliberazione a cura del Consiglio Metropolitan ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n.267/2000 e degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n.175/2016;
 - iii) l'adesione a patti parasociali di voto o di blocco è riservato alla competenza del Consiglio Metropolitan;
 - iv) gli indirizzi per l'esercizio del voto negli organi amministrativi ed in assemblea nelle società partecipate dalla società holding saranno periodicamente espressi a cura dell'organo esecutivo della Città Metropolitana;
 - v) l'attività di vigilanza, controllo e direzione delle partecipazioni conferite svolto dall'organo amministrativo della holding dovrà essere oggetto di informazione costante, almeno trimestrale, e condivisione con le direzioni interne preposte della Città Metropolitana di Torino, affinché la stessa possa costantemente svolgere le proprie funzioni.
72. Visto lo Statuto della società holding denominata METRO HOLDING TORINO S.R.L., in sigla MHT srl, allegato alla presente deliberazione (allegato 4);
73. Visto il progetto di costituzione della società Metro Holding Torino srl di cui all'allegato 3);
74. Dato atto che la costituzione della società Holding non è riconducibile a fattispecie di aiuti di stato ai sensi degli artt.107 e 108 del TFUE e del Regolamento Ce n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. Nel caso di specie l'impiego di risorse dell'Autorità Pubblica sono esclusivamente finalizzate alla costituzione di una società strumentale che gestisce partecipazioni in società già costituite, operando, per le eventuali nuove acquisizioni autorizzate con la presente deliberazione, secondo le ordinarie regole di mercato, senza diritti di esclusiva o privilegi;

75. Preso atto che le spese conseguenti alla presente deliberazione sono quantificate nei termini che seguono:
- ii) spesa di investimento €. 150.000,00 capitale sociale;
 - iii) spesa investimento per nuove acquisizioni €. 82.500.000,00;
76. Dato atto che è stata acquisita la perizia giurata circa il valore della partecipazione nella società Ativa spa a cura del prof. Cantino e dr. Asvisio, giusta nota trasmissione ns. prot. PEC n. 89744 del 01.12.2020. Pertanto il conferimento di tale partecipazione sarà contestuale alla costituzione, disponendo che gli utili non pagati al momento della costituzione seguano il conferimento;
77. Visto il d.lgs. n.175/2016;
78. Visto il d.lgs. n.267/2000;
79. Visto il d.lgs. n.118/2011;
80. Visto il d.lgs. n.165/2006;
81. **Preso atto che si è proceduto alla consultazione pubblica preventiva ex art.5, comma 2, secondo capoverso del d.lgs. n.175/2016, dello schema deliberativo e dello statuto della costituenda holding, con gli esiti di seguito riportati:**
82. Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. 267/2000;
83. Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
84. Acquisito il parere della competente commissione consiliare
85. ...omissis.....
86. ...omissis.....
87. Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Regione Piemonte ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato²¹ ai sensi dell'art.5, comma 3, del d.lgs. n.175/2016;
88. Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto della Città metropolitana;
89. Visto l'art. 25 dello statuto che al comma 2 dispone "L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città Metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.
90. con voti

DELIBERA

²¹ L'AGCM può esercitare i poteri ex art.21 bis della legge n.287/1990, che testualmente recita "**Art. 21-bis. Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.** (articolo introdotto dall'articolo 35 della legge n. 214 del 2011). 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

- 1) di costituire la società holding Metro Holding Torino srl, in sigla MHT srl, approvando il relativo Statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 4), sulla base dell'analisi di sostenibilità economico finanziaria e di convenienza economico organizzativa di cui all'allegato 3, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di sottoscrivere ed a questo titolo conferire il capitale sociale nella misura di €. 150.000,00;
- 3) di trasferire contestualmente alla costituzione, a titolo di contributo per investimenti vincolato all'acquisizione di nuove partecipazioni secondo quanto autorizzato da questo Consiglio Metropolitan, l'importo di €. 82.500.000,00;
- 4) di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo per l'importo di €. 150.000,00 trova copertura sulla Missione/Programma 1404 - Titolo III del bilancio di previsione annuale 2020 - cap. 21088 - Macroaggregato 3010000 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U 3.01.01.02.001 del PEG 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare atto che la spesa di cui al punto 3) del presente dispositivo per l'importo di €. 82.500.000,00 trova copertura sulla Missione/Programma 1401 – Titolo III del bilancio di previsione annuale 2020 – cap. 16310 – Macroaggregato 3010000 COFOG 04.4 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U 3.01.01.03.001 del PEG 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di dare mandato al dirigente di procedere, previa acquisizione di perizie giurate, al conferimento delle partecipazioni di cui è titolare la Città Metropolitana di Torino nelle seguenti società di capitali: a) 5T srl; b) Autostrada Torino – Ivrea - Valle d'Aosta spa, in sigla Ativa spa; c) Bioindustry Park Silvano Fumero spa; d) Parco Scientifico tecnologico per l'ambiente - Environment Park spa, e) Incubatore del Politecnico scpa, in sigla I3P scpa; f) R.S.A. SRL – società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di Balangero e Corio; g) Società per la gestione dell'incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell'Università degli studi di Torino s.c.a.r.l., in sigla 2I3T scarl;
- 7) di disporre che il conferimento della partecipazione nella società Ativa spa avvenga contestualmente alla costituzione della società holding sulla base del valore risultante dalla perizia giurata (ns. prot. PEC n. 89744 del 01.12.2020) resa dal prof. Cantino e dal dr. Asvisio;
- 8) ...omissis.....
- 9) omissis.....
- 10) ...omissis...
- 11) omissis....
- 12) ..omissis....
- 13) ..omissis...
- 14) di demandare al Dirigente competente l'attuazione di ogni successivo adempimento nonchè l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Con autonoma deliberazione,

ricorrendo la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione anche in mancanza della pubblicazione della stessa per le ragioni d'interesse pubblico espresse nella presente deliberazione

con voti

DELIBERA

15) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del d.lgs. n.267/2000;